

REGOLAMENTO (CEE) N. 659/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1993

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 423/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 575/93⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 423/93 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(⁴) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(⁵) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁶) GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 19.

(⁷) GU n. L 59 del 12. 3. 1993, pag. 26.

(⁸) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

(⁹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 63.

(¹⁰) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(¹¹) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.